

Illecito 231 per le somme riciclate versate al Fisco

Cassazione

L'ente ha il vantaggio
di aver evitato il rischio
di uscire dal mercato

Patrizia Maciocchi

La società è responsabile per l'illecito amministrativo, in base al Dlgs 231/2001, per il riciclaggio per il quale è indagato il suo amministratore unico, se le somme di provenienza delittuosa sono impiegate per adempiere alle obbligazioni tributarie. Il vantaggio per l'ente, sta nel restare sul mercato: risultato che non avrebbe ottenuto senza regolare i conti con il Fisco. La Corte di Cassazione, con la sentenza 35362, respinge il ricorso di una Srl contro il sequestro preventivo delle somme oggetto di bonifici fatti dalla legale rappresentante ed entrati nella disponibilità della compagine.

Senza successo la ricorrente nega che le somme sequestrate potessero essere considerate profitto del reato di reimpiego, mentre rappresentavano solo una disponibilità finanziaria ottenuta dalla società per

**Ininfluente
l'assunzione
dell'obbligo
di restituire il denaro
a chi l'aveva erogato**

adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'amministrazione finanziaria, «con la contestuale assunzione dell'obbligo di restituirle a coloro che le avevano erogate». Ad avviso della difesa, era dunque un'operazione priva di qualunque profitto, sia in favore della persona fisica che aveva operato, sia della persona giuridica. Questo in assenza di vantaggi o incrementi patrimoniali.

Era, infatti, stato dimostrato che il denaro ricevuto, e considerato provento del reato presupposto, era stato versato all'erario, mentre l'amministratrice e i suoi familiari avevano assunto delle obbligazioni garantite con il patrimonio personale per adempiere integralmente i debiti tributari.

Ma la Suprema corte prende nettamente le distanze dalla tesi affermata, secondo la quale la destinazione delle somme al Fisco escluderebbe il vantaggio patrimoniale, perché l'operazione aveva comportato l'assunzione del debito da parte del socio finanziatore.

Per i giudici di legittimità è una ricostruzione che entra in rotta di collisione con la realtà economico finanziaria. Le somme in questione provenivano da un ente, che violava le norme tributarie, ed era privo di legami funzionali e commerciali con la società indagata. Il denaro ha incrementato il patrimonio della società che è stata così messa nella condizione, altrimenti irrealizzabile, di soddisfare il Fisco. Con il vantaggio di evitare il rischio di iniziative esecutive o di liquidazione giudiziale, e dunque il pericolo di uscire dal mercato.

La Cassazione sottolinea, infatti, che «la valutazione dell'esistenza del profitto va condotta considerando il momento del reimpiego, che attribuisce alla società un sicuro incremento patrimoniale, la cui destinazione non rileva per escludere il profitto realizzato in precedenza».